



Lorenzo Zogheri

NOTAIO

Repertorio N. 49.666

Raccolta N. 24.741

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

Repubblica Italiana

L'anno duemilaventitré e questo giorno ventiquattro del mese di novembre (24.11.2023) in Pescia (PT), località Pietrabuona, Via Mammianese Nord n. 229, alle ore dieci. Innanzi a me Dr. Lorenzo Zogheri, Notaio in Pistoia, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, è presente:

- **CARRARA PAOLO**, nato a Pistoia (PT) il dì 1 settembre 1953 e domiciliato per la carica ove appresso.

Comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale, nella sua dichiarata qualità di Presidente dell'Associazione "**Museo della Carta di Pescia, ente del terzo settore e organizzazione non lucrativa di utilità sociale**", in breve siglabile in "**Museo della Carta di Pescia ETS-ONLUS**", con sede in Pescia (PT), località Pietrabuona, codice fiscale 91009510479 (Associazione dotata di personalità giuridica a seguito del relativo Decreto di riconoscimento emesso dalla Regione Toscana in data 13 marzo 1997 n. 01437), mi chiede di redigere il verbale della parte straordinaria dell'assemblea di detta associazione qui riunita, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Modifiche dello Statuto Sociale.

Io Notaio aderisco alla richiesta e do atto che l'assemblea si svolge come segue.

Assume la Presidenza, ai sensi dello Statuto, il Signor Carrara Paolo nell'indicata sua qualità di Presidente il quale constata e dichiara:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata;

- che sono presenti, in proprio ed in ordine a regolari deleghe che vengono acquisite agli atti sociali, numero trentotto (38) soci su un totale di numero sessantotto (68) soci;

- che è presente il Consiglio Direttivo in persona di sè medesimo (Presidente) e dei Sigg.ri Biagioni Mario, Panigada Stefano Vincenzo, Celli Marco, Bernacchi Andrea, Luigi Del Tredici, Panteri Rolando, Necciari Alessandro, Giusti Alessio e Romagnani Roberto;

- che è presente l'Organo di Controllo in persona di Guidi Giovanni (Presidente), Galigani Deo e Mucci Manlio (membri effettivi);

- che pertanto la presente assemblea, essendo stata regolarmente convocata, è validamente costituita ed idonea a deliberare sul suindicato ordine del giorno del quale tutti gli intervenuti si dichiarano informati.

REGISTRATO A

PISTOIA

il 19 dicembre 2023

al n. 8053 serie 1T

Esente

Passandosi all'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente illustra le modifiche che è necessario introdurre al fine di meglio adeguare lo statuto alle esigenze della vita associativa, precisando in particolare che viene specificato l'indirizzo della sede sociale (Via Mammianese Nord n. 231) e viene prevista la possibilità per il Consiglio Direttivo di spostare la sede legale all'interno del Comune di Pescia.

Il Presidente ricorda infine che successivamente alla presente assemblea si procederà alla iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico del Terzo Settore e che quindi, a tal fine, è necessario eliminare dalla denominazione ogni riferimento all'acronimo ONLUS e alla dizione organizzazione non lucrativa di utilità sociale e rinnovare, in quanto occorrer possa, il conferimento al Presidente di ogni e più ampio mandato in proposito, ivi compreso il potere di apportare al testo dello statuto allegato le eventuali integrazioni, soppressioni e modifiche necessarie per l'iscrizione dell'associazione in detto Registro.

L'assemblea, udita la qui richiamata esposizione e dopo approfondita discussione, con il voto favorevole di tutti i presenti, nessuno contrario o astenuto,

DELIBERA DI

1) di modificare gli artt. 1, 2, 8, 9 e 10 dello statuto sociale

2) stabilire che il funzionamento della associazione sia regolato compiutamente dal nuovo testo di Statuto che, coordinato con le modifiche sopra deliberate, previa distribuzione ai presenti, si allega al presente atto sotto la lettera "A";

8) autorizzare il Presidente, conferendogli all'uopo ogni e più ampio mandato, ad apportare al testo dello statuto allegato le eventuali integrazioni, soppressioni e modifiche necessarie per l'iscrizione della presente delibera nel Registro Unico del Terzo Settore.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara sciolta la parte straordinaria dell'assemblea essendo le ore dieci e venti minuti.

Il Comparente mi dispensa dalla lettura dell'allegato.

Il presente verbale, scritto a macchina da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me Notaio in un solo foglio del quale lo scritturato occupa due intere pagine oltre la presente, viene da me Notaio letto al Comparente che lo approva e con me lo sottoscrive qui in fine alle ore dieci e venticinque minuti.

FIRMATO: PAOLO CARRARA, LORENZO ZOGHERI.

**Allegato "A" all'atto Rep. n. 49.666 Racc. n. 24.741
STATUTO**

dell'Associazione **"Museo della Carta di Pescia"**

Art. 1 - Costituzione

E' costituita, ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione **"Museo della Carta di Pescia, ente del terzo settore"** in breve siglabile in **"Museo della Carta di Pescia ETS"**.

Art. 2 - Sede e durata dell'Associazione

L'Associazione ha sede legale in Pescia (PT), località Pietrabuona.

Il Consiglio Direttivo può deliberare, mediante semplice verbale del Consiglio stesso, lo spostamento della sede legale all'interno del Comune di Pescia.

L'associazione ha durata illimitata.

Art. 3 - Finalità e attività di interesse generale e istituzionali

L'Associazione non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche, culturali e di utilità sociale ed ha lo scopo di tutelare, promuovere e valorizzare le cose di interesse, storico e artistico di cui al D. Lgs. 22/1/2004 n. 42.

L'Associazione si propone di svolgere attività di istruzione, formazione, di tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, della promozione della cultura e dell'arte, museali, di esposizione ed organizzazione mostre, di studio, di ricerca, di informazione, di documentazione e per tramandare l'antica arte della fabbricazione della carta a mano, di valorizzazione degli edifici storici utilizzati in passato per la produzione della carta fabbricata a mano, con particolare riferimento agli aspetti concernenti la conservazione della memoria storica di tutto quanto attinente la produzione della carta fabbricata a mano e anche utilizzando macchine continue.

In particolare facendo riferimento al d.lgs. 3 luglio 2017 n.117 e successive modificazioni, l'associazione svolge le seguenti attività:

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n.53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale a norma del presente articolo;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e

al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n.53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

g) formazione universitaria e post-universitaria.

Più specificatamente l'Associazione si propone di:

1) curare, in collaborazione con enti pubblici e privati, la redazione di un organico progetto per la ristrutturazione dell'antico opificio della cartiera Le Carte, sito a Pietrabuona - Pescia, vincolato ai sensi del D. Lgs. 42/2004, da valorizzare e tutelare sotto ogni aspetto, al fine di istituirvi la sede del Museo della Carta di Pescia;

2) reperire finanziamenti e fondi per la progettazione e per la realizzazione di quanto previsto al precedente punto uno;

3) curare la gestione del museo stesso e la tutela del suo patrimonio storico-artistico;

4) raccogliere e catalogare il materiale documentario d'interesse storico-scientifico ed artistico riguardante la produzione, l'uso e il riciclo della carta in Italia ed in particolare nel distretto cartario di Lucca, nella provincia di Pistoia e nel comprensorio di Pescia;

5) promuovere iniziative di analisi storica e artistica che possano fungere da promozione dell'industria cartaria delle province di Lucca e Pistoia;

6) fornire documentazione e servizi sul tema della carta ad enti pubblici e privati;

7) istituire laboratori e corsi di formazione e di specializzazione professionale sulla lavorazione della carta e sul restauro di libri, stampe, documenti ecc.;

8) promuovere iniziative di tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con particolare riferimento al risparmio nell'utilizzo di materie prime nel processo di produzione della carta e al recupero e riciclo di carta e cartone;

9) favorire iniziative nel settore artistico finalizzate all'impiego della carta, con particolare riferimento alla stampa d'arte (acquaforte, xilografia, litografia, ecc.), al libro, al manifesto e a ogni altra espressione grafica, promuovendo incontri, seminari di studio, convegni, mostre ed esposizioni, dibattiti, svolgendo attività formativa e di divulgazione anche in collaborazione con altre istituzioni pubbliche e private.

E' fatto espresso divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi,

riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Inoltre l'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 4 - Attività direttamente connesse, accessorie e strumentali alle attività istituzionali

L'associazione non potrà perseguire attività diverse da quelle di cui al precedente articolo 3, eccezion fatta per le attività direttamente connesse alle predette attività ovvero per le attività accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, secondo quanto indicato all'articolo 10, comma 5, del Decreto Legislativo 4/12/1997, n. 460, e successive modificazioni.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'associazione può tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi dell'associazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti;
- c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'associazione medesima; l'associazione può, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- d) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, corsi di studi, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra l'associazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
- e) gestire, direttamente o indirettamente, spazi funzionali alla realizzazione degli scopi dell'associazione;
- f) organizzare mostre ed eventi espositivi in genere;
- g) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;

- h) istituire premi e borse di studio;
- i) l'Associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico;
- l) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, di registrazione marchi e concessione del loro uso su licenza, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere e attività di informazione, anche attraverso l'edizione di proprie pubblicazioni periodiche in qualsiasi forma.

Art. 5 - Patrimonio e dotazione di gestione

Al conseguimento dei propri scopi l'Associazione provvede con il proprio patrimonio e le dotazioni di gestione inizialmente costituite da:

- a) il conferimento in comodato da parte del Comune di Pescia dell'edificio ex scuola di Pietrabuona;
- b) un contributo iniziale di Lire 2.000.000, pari a circa 1033 euro, da parte del Comune di Pescia;
- c) un contributo iniziale di Lire 2.000.000, pari a circa 1033 euro, da parte del Comune di Villa Basilica;
- d) un contributo iniziale di Lire 2.000.000, pari a circa 1033 euro, da parte dell'Associazione Industriali della Provincia di Pistoia.

Il patrimonio e le dotazioni di gestione potranno essere aumentati tramite ulteriori conferimenti e donazioni da farsi nelle forme di legge e tenuto conto, per gli enti, delle disponibilità da iscriversi nei rispettivi bilanci.

Il patrimonio e le dotazioni di gestione potranno essere ulteriormente incrementate anche per contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici, di società e persone fisiche, fondatori e soggetti terzi, nonché per donazioni, legati, elargizioni in denaro e con altri mezzi, ivi comprese opere d'arte contemporanea, di enti e privati.

Il patrimonio potrà essere incrementato anche dai ricavi delle attività di interesse generale, delle attività diverse e delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse comprese quelle di raccolta fondi.

Al patrimonio ed alle dotazioni di gestione saranno destinati anche i proventi di speciali iniziative

promosse dall'Associazione e le rendite dei beni conferiti.

Art. 6 - Soci dell'Associazione

I soci dell'Associazione sono suddivisi in cinque categorie:

- a) soci fondatori;
- b) soci benemeriti;
- e) soci sostenitori;
- d) soci ordinari;
- e) soci onorari.

Sono soci fondatori gli enti, le istituzioni, le organizzazioni di categoria, le società, nonché i privati cittadini che hanno promosso la costituzione dell'Associazione.

Sono soci benemeriti le istituzioni pubbliche, le associazioni, le società ed i privati che per elargizioni e donazioni di notevole consistenza, una tantum o ripetute nel tempo, abbiano dimostrato secondo il giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo particolare impegno a favore dell'Associazione.

Sono soci sostenitori tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che con particolari elargizioni, donazioni o altro, concorrano al perseguimento degli scopi dell'Associazione.

Sono soci onorari le persone fisiche e gli enti, pubblici e privati, che si sono distinti per la prestazione di attività e/o per il compimento di opere e/o di servizi a favore dell'Associazione.

Anche le qualifiche di socio sostenitore e di socio onorario vengono acquistate previa deliberazione del Consiglio Direttivo.

Nessun versamento, contributo, elargizione o donazione, di qualsiasi tipo, all'Associazione può dar vita a diritti di partecipazione al patrimonio dell'Associazione.

L'adesione alla Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

Chi desidera diventare socio dell'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno a osservarne lo statuto e gli eventuali regolamenti.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di adesione all'Associazione alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo stesso. Il Consiglio Direttivo, nel caso la domanda di adesione venga respinta, è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali previo

congruo preavviso da inoltrarsi al Museo almeno tre giorni prima.

Il socio che intenda recedere dall'Associazione deve comunicare per iscritto il suo proposito al Consiglio Direttivo.

Il recesso ha efficacia dall'inizio del mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

L'Assemblea dei Soci può deliberare l'esclusione del socio in caso di mancato versamento della quota annuale oppure per altri gravi motivi, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa, i seguenti:

a) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti dell'associazione o che danneggi il buon nome, la reputazione e/o l'immagine dell'associazione;

b) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

b) apertura di procedure di liquidazione;

c) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

L'esclusione ha effetto dall'inizio del mese successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, che deve contenere le relative motivazioni.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Vicepresidente;

d) il Presidente Onorario, se nominato;

e) l'Organo di Controllo;

f) il Comitato scientifico, se nominato.

Art. 8 - Assemblea dei soci

L'assemblea è formata da tutti i soci fondatori, benemeriti, sostenitori, ordinari ed onorari, ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

Gli enti, le istituzioni, le organizzazioni di categoria e le società partecipano all'Assemblea in persona del loro legale rappresentante o di altra persona all'uopo designata.

L'Assemblea dei soci delibera su:

a) le modifiche dello Statuto;

b) il programma generale dell'Associazione;

c) l'elezione del Presidente, del Vice-Presidente, dei componenti il Consiglio Direttivo e del Presidente Onorario;

- d) l'elezione dei componenti l'Organo di Controllo;
- e) l'approvazione del bilancio consuntivo;
- f) lo scioglimento e la conseguente messa in liquidazione dell'Associazione;
- g) quant'altro ad essa demandato dalla legge e dal presente Statuto.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per approvare il bilancio consuntivo e le relazioni sull'attività di gestione e di missione dell'associazione.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un decimo degli associati.

L'assemblea è convocata mediante comunicazione scritta contenente l'indicazione del luogo, il giorno e l'ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione, e l'ordine del giorno, da inviarsi almeno dieci giorni prima di quello fissato per adunanza, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione, compresi il fax e la posta elettronica, al recapito precedentemente comunicato dall'associato. In caso di necessità o urgenza la convocazione può avvenire anche tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea è validamente costituita e può deliberare, in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

I soci possono intervenire alle riunioni anche tramite conferenza telefonica o collegamento audio-video purché ricorrano le seguenti condizioni: tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, ricevere e trasmettere tutta la inerente documentazione nonché di deliberare.

E' fatto divieto di registrazione delle sessioni di collegamento audio-video ed è obbligo effettuarle da postazioni che consentano la presenza del solo socio. Verificandosi tutti i presupposti richiesti per la sua validità, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione.

Le deliberazioni di cui alla lettera a) del presente articolo devono essere assunte dall'Assemblea con la maggioranza di due terzi degli intervenuti che dovranno rappresentare la metà dei soci più uno.

Le deliberazioni di cui alla lettera f) del presente articolo devono essere assunte dall'Assemblea con la maggioranza qualificata prevista dall'art. 21, ultimo

comma, del Codice Civile.

Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio, mediante delega scritta. La delega vale per una sola riunione e nessun socio ne può ricevere più di due.

Art. 9 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice-Presidente e da tredici membri eletti dall'Assemblea dei soci.

L'Assemblea elegge il Presidente, il Vice-Presidente ed i tredici membri del Consiglio Direttivo su designazione preventiva dei rappresentanti delle sotto elencate categorie di soci, come segue:

- N. 4 membri eletti per Enti ed Associazioni;
- N. 5 membri eletti per Aziende e le Imprese;
- N. 6 membri eletti per i privati e le Associazioni culturali.

Il Consiglio Direttivo dura in carica un triennio, i suoi membri sono rieleggibili e devono essere soci.

Tutte le cariche sono onorifiche e sia al presidente che ai membri non spetta alcun compenso.

Se nel corso del triennio uno dei Consiglieri viene a mancare per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo deve procedere alla sostituzione, in conformità di quanto stabilito dal primo e secondo comma del presente articolo.

Il Consigliere che non interviene a tre sedute consecutive senza giustificato motivo può essere dichiarato decaduto e sarà sostituito con le modalità sopra indicate.

Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno e, in ogni caso, una volta ogni quattro mesi, mediante convocazione contenente giorno, ora, luogo e ordine del giorno della riunione, da inviarsi ai singoli componenti almeno sette giorni prima della riunione. In caso di necessità o urgenza la convocazione può avvenire anche tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Il Consiglio Direttivo dovrà, altresì, essere convocato quando ne facciano richiesta almeno sette Consiglieri.

Le adunanze del Consiglio Direttivo sono valide se vi intervengono almeno la metà più uno dei componenti.

Il direttore e la segretaria dell'Associazione possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. I membri del Consiglio Direttivo possono intervenire alle riunioni anche tramite conferenza telefonica o collegamento audio-video purché ricorrano

le seguenti condizioni: tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, ricevere e trasmettere tutta la inerente documentazione nonché di deliberare.

E' fatto divieto di registrazione delle sessioni di collegamento audio-video ed è obbligo effettuarle da postazioni che consentano la presenza del solo socio.

Verificandosi tutti i presupposti richiesti per la sua validità, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione.

Art. 10 - Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali.

Il Consiglio Direttivo può delegare ad alcuni suoi membri determinati poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo in particolare delibera:

- a) le proposte di modifica dello Statuto dell'Associazione, da sottoporre all'assemblea dei soci;
- b) i programmi delle attività espositive e culturali;
- c) su tutti gli atti che comportino variazioni del patrimonio;
- d) sul bilancio previsionale e il bilancio consuntivo dell'Associazione, quest'ultimo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- e) sull'eventuale raggiungimento dello scopo sociale o sulla eventuale impossibilità di conseguirlo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- f) sulla ratifica degli atti di propria competenza adottati dal Presidente in caso di urgenza e di evidente necessità;
- g) sulla nomina, fra i suoi membri, del Vice Presidente dell'Associazione, nel caso che quest'ultimo non sia stato eletto dall'Assemblea dei soci;
- h) sull'autorizzazione a stare in giudizio e sulla nomina dei difensori;
- i) sulla qualifica di socio benemerito dell'Associazione;
- l) sulla qualifica di socio sostenitore dell'Associazione e sulla misura del contributo da versare ogni anno dal socio sostenitore;
- m) sulla qualifica di socio ordinario dell'Associazione e sulla misura del contributo da versare ogni anno dal socio ordinario;
- n) sull'individuazione dei dipartimenti

dell'Associazione e la nomina dei responsabili, determinandone funzioni, eventuale compenso, natura e durata del rapporto;

o) sull'approvazione di eventuali regolamenti dell'Associazione;

p) sulla predisposizione del bilancio sociale nel caso che ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate della Associazione siano superiori ad 1 (un) milione di euro;

q) sulla nomina di un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, a meno che l'Organo di Controllo possa esercitare tale funzione perché costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, quando per due esercizi consecutivi vengano superati due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 (unmilione centomila euro);

- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 (duemilioni duecentomila euro);

- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

r) sull'istituzione del Comitato Scientifico, di commissioni e comitati tecnici, individuandone numero dei componenti, funzioni e durata, come pure sulla nomina di consulenti per le aree di attività della Associazione;

s) su tutte le questioni che non siano riservate alla competenza di altri organi.

Art. 11 - Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione in giudizio e nei rapporti con i terzi, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, provvede alla esecuzione delle deliberazioni, sovrintende alla conservazione e all'amministrazione del patrimonio dell'Associazione ed è dotato di tutti i poteri per l'ordinaria amministrazione dell'Associazione. Nei casi più urgenti il Presidente può assumere tutte le deliberazioni di straordinaria amministrazione di competenza del Consiglio Direttivo, ma deve sottoporre le suddette deliberazioni alla ratifica del Consiglio Direttivo nella riunione immediatamente successiva alla deliberazione stessa.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 12 - Il Presidente Onorario

Il Presidente Onorario può essere nominato dall'assemblea dei soci fra le persone fisiche, anche non socie, che nel corso della loro vita si sono particolarmente distinte nel compimento di attività e

nella prestazione di servizi a favore della Associazione.

Il Presidente Onorario dura in carica fino a eventuali dimissioni.

Il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, esprimendo parere consultivo.

Art. 13 - Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico, se istituito, è composto da cinque membri.

I membri del Comitato Scientifico sono nominati dal Consiglio Direttivo, scelti nel mondo culturale, scientifico ed industriale.

Il Comitato Scientifico dura in carica un triennio ed i suoi membri sono rieleggibili.

L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità sopravvenuta o revoca.

Il Comitato Scientifico nomina fra i propri membri un Presidente ed eventualmente un Segretario.

Il Comitato Scientifico si riunisce su convocazione del Presidente.

Dovrà inoltre riunirsi ogni qualvolta ne facciano richiesta motivata, con l'indicazione degli argomenti da trattare, almeno tre dei suoi membri, o il Presidente del Consiglio Direttivo.

Alle riunioni del Comitato Scientifico può partecipare il Presidente del Consiglio Direttivo o un suo delegato ed il Direttore dell'Associazione.

Art. 14 - Compiti del Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico svolge attività di consulenza per l'Associazione e collabora con il Consiglio Direttivo nella definizione dei programmi e delle politiche e strategie di sviluppo dell'Associazione. In particolare esprime pareri e dà indicazioni su:

- a) il programma generale ed annuale dell'Associazione;
- b) la politica generale di gestione dell'Associazione;
- c) l'organizzazione di eventi, esposizione e seminari;
- d) ogni altra questione per la quale il Consiglio Direttivo ne richieda espressamente il parere.

Art. 15 - L'Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è nominato ogni tre anni dall'assemblea dei soci e si compone di tre membri effettivi, dei quali uno con funzione di Presidente, e di due supplenti; questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo, ma l'assemblea dei soci dovrà al più presto integrarne la composizione. I nuovi nominati resteranno in carica limitatamente al periodo per il quale erano stati nominati i loro predecessori.

L'incarico di membro dell'Organo di Controllo è incompatibile con la carica di consigliere.

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo. Quanto al compenso, saranno applicabili le disposizioni normative e le tariffe professionali vigenti.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile: i requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea dei soci. I membri dell'Organo di Controllo possono intervenire alle riunioni anche tramite conferenza telefonica o collegamento audio-video via computer purché ricorrano le seguenti condizioni: tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, ricevere e trasmettere tutta la inerente documentazione nonché di deliberare.

Verificandosi tutti i presupposti richiesti per la sua validità, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo

contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, la Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 16 - Bilancio

1. Gli esercizi dell'Associazione iniziano il 1[^] gennaio e chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e trasmetterlo senza indugio ai membri dell'Organo di Controllo e poi all'assemblea dei soci per l'approvazione.

3. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli da 2423 a 2428 del codice civile.

Articolo 17 - Avanzi di gestione

1. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione, in primis, per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito di eventuali riduzioni del patrimonio per perdite pregresse, e soltanto successivamente per il potenziamento dell'attività della Associazione o per l'acquisto di beni strumentali all'incremento o al miglioramento di tale attività.

2. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri ETS - Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

ARTICOLO 18 - Scioglimento

1. In caso di estinzione o suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio residuo previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, nelle more della piena operatività del suddetto ufficio.

2. I beni di cui l'Associazione, all'atto dello scioglimento della stessa, non sia proprietaria, ma di cui abbia a qualsiasi titolo il possesso, la detenzione

o l'uso, torneranno nella disponibilità dei soggetti proprietari o dei loro legittimi aventi causa.

Articolo 19 - Vigilanza

Le Autorità competenti in materia di ETS - organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) vigilano sull'attività dell'Associazione.

Articolo 20 - Legge Applicabile

La qualifica di "ente del terzo settore" e l'acronimo "ETS" acquistano efficacia, integrando automaticamente la denominazione dell'Associazione, successivamente e per effetto dell'iscrizione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

In attesa dell'istituzione del suddetto Registro e fino al termine di cui al co. 2, art. 104 del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm., l'Associazione è soggetta a quanto previsto al D.Lgs. n. 460/1997 e rimane iscritta all'Anagrafe Unica delle Onlus.

Le disposizioni del presente Statuto, incompatibili con quanto previsto dal predetto D.Lgs. n. 460/1997, sono inefficaci fino al termine di cui al co. 2, art. 104 del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm..

Ai fini di cui ai precedenti commi, in particolare, la Associazione:

a) svolte attività in via principale per esclusivi fini di solidarietà, civici, culturali e di utilità sociale nei settori di cui al co. 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997 e può svolgere attività direttamente connesse ai settori di attività;

b) continua ad utilizzare la denominazione di Associazione "Museo della Carta di Pescia Onlus" in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. A decorrere dal termine di cui al co. 2, art. 104 del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm., la Associazione assume la denominazione di cui al co. 1, art. 1 del presente Statuto;

c) osserva i limiti previsti dalla lett. c), co. 6, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997;

d) in caso di scioglimento prima del termine di cui al co. 2, art. 104 del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm., il patrimonio residuo sarà destinato ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

FIRMATO: PAOLO CARRARA, LORENZO ZOGHERI.

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA INFORMATICA A ORIGINALE ANALOGICO
(art. 22, comma 1, d.lgs. 7/3/2005, n. 82 - art. 68-ter, Legge 89/1913)

Certifico io sottoscritto dr. Lorenzo Zogheri, Notaio in Pistoia, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze Pistoia e Prato, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 31 agosto 2026, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato), che la presente copia, composta di numero 16 (sedici) pagine esclusa la presente - rilasciata in carta libera per gli usi consentiti dalla legge e redatta su supporto informatico, e' conforme al documento originale analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 22, comma 1, D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, la presente copia di documento cartaceo e' formata su supporto informatico.

21 dicembre 2023, nel mio studio in Pistoia, Via Filippo Pacini n. 40.
File firmato digitalmente dal Notaio Lorenzo Zogheri